

Causa C-189/20**Domanda di pronuncia pregiudiziale****Data di deposito:**

5 maggio 2020

Giudice del rinvio:

Oberster Gerichtshof (Austria)

Data della decisione di rinvio:

27 febbraio 2020

Ricorrente in cassazione e convenuta:

Laudamotion GmbH

Resistente in cassazione e ricorrente:

Verein für Konsumenteninformation

80b 107/19x

L'Oberster Gerichtshof, quale giudice di legittimità (omissis) nella causa promossa dalla parte ricorrente Verein für Konsumenteninformation (Associazione per l'informazione dei consumatori), 1060 Vienna, (omissis), nei confronti della parte convenuta Laudamotion GmbH, 2320 Schwechat, (omissis) per ottenere un provvedimento inibitorio e la pubblicazione della sentenza, in riferimento al procedimento per cassazione («Revision») presentato dalla parte convenuta contro la sentenza del 28 maggio 2019 pronunciata dall'Oberlandesgericht Wien in qualità di giudice dell'appello (omissis), con la quale veniva in parte confermata e in parte riformata la sentenza del 5 febbraio 2019 del Landesgericht Korneuburg (omissis), ha emesso in udienza non pubblica la seguente

Ordinanza**[Or. 2]**

Vengono sottoposte alla Corte di giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se le disposizioni del regolamento (UE) n. 1215/2012, in particolare l'articolo 25, l'articolo 17, paragrafo 3 e l'articolo 19, eventualmente anche alla luce dell'articolo 67, debbano essere interpretate nel senso che ostano ad un controllo del carattere abusivo degli accordi attributivi di competenza internazionali in forza della direttiva 93/13/CEE e rispettivamente delle corrispondenti disposizioni nazionali di attuazione.
- 2) Se l'articolo 25, paragrafo 1, prima frase, ultimo capoverso, del regolamento (UE) n. 1215/2012 («salvo che l'accordo sia nullo dal punto di vista della validità sostanziale secondo la legge di tale Stato membro») debba essere interpretato nel senso che esso rende possibile un controllo del carattere abusivo – anche al di là del settore del diritto armonizzato – in base al diritto nazionale dello Stato membro i cui giudici sono competenti in forza di un accordo attributivo di competenza.
- 3) In caso di soluzione negativa della prima e della seconda questione:

Se le disposizioni nazionali di attuazione applicabili ai fini di un controllo del carattere abusivo in conformità della direttiva 93/13/CEE siano determinate in base alla legge dello Stato membro i cui giudici sono competenti in forza di un accordo attributivo di competenza oppure in base alla *lex causae* dello Stato membro del giudice adito.

Motivi

I. Fatti:

Il procedimento a quo è un procedimento avente ad oggetto condizioni generali di contratto. Il ricorrente è un'associazione legittimata ad agire per far valere gli interessi dei consumatori ai sensi del *Konsumentenschutzgesetz* (legge austriaca a tutela dei consumatori; in prosieguo: il «KSchG»). La compagnia aerea convenuta (una cosiddetta **[Or. 3]** «compagnia aerea a basso costo») gestisce all'indirizzo www.laudamotion.com un portale per effettuare prenotazioni aeree. Al riguardo, essa impiega, nei rapporti commerciali con i consumatori, condizioni generali di trasporto e condizioni generali di contratto. I voli possono essere prenotati presso la convenuta esclusivamente online. La convenuta non offre un trasporto meramente nazionale all'interno dell'Austria.

Ai fini del procedimento pregiudiziale rileva la seguente clausola contenuta nelle summenzionate condizioni generali di contratto della convenuta:

«2.4 Salvo quanto altrimenti stabilito dalla Convenzione o dalle leggi applicabili, il vostro contratto di trasporto con noi (...) nonché qualsiasi controversia derivante da tale contratto o collegata al medesimo sono soggetti alla competenza dei giudici irlandesi».

II. Conclusioni e argomenti delle parti:

Il ricorrente ha sostenuto l'invalidità della clausola attributiva di competenza. La formula «*salvo quanto altrimenti stabilito dalla Convenzione o dalle leggi applicabili*» difetterebbe di trasparenza ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del KSchG, poiché i consumatori dovrebbero accertare essi stessi se la competenza giurisdizionale prevista sia ammissibile. Una siffatta clausola sarebbe inoltre gravemente pregiudizievole ai sensi dell'articolo 879, paragrafo 3, dell'Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (Codice civile generale; in prosieguo: l'«ABGB»), non da ultimo in quanto ne conseguirebbe che il consumatore non disporrebbe dei restanti fori spettanti al medesimo in forza del regolamento n. 1215/2012, in particolare dell'articolo 7 del medesimo regolamento, e desterebbe altresì sorpresa ai sensi dell'articolo 864 dell'ABGB, poiché un consumatore, avuto riguardo alla sede della convenuta in Austria, non avrebbe motivo di attendersi una competenza esclusiva dei giudici irlandesi.

La convenuta ha fatto valere che l'accordo attributivo di competenza contenuto nella clausola deve essere valutato esclusivamente [Or. 4] sulla base del regolamento n. 1215/2012. L'articolo 17, paragrafo 3, di tale regolamento escluderebbe l'applicazione ai contratti di trasporto delle limitazioni previste dall'articolo 19 del regolamento n. 1215/2012 per i contratti conclusi da consumatori. Gli accordi attributivi di competenza sarebbero pertanto ammissibili in conformità all'articolo 25 del regolamento n. 1215/2012 senza le limitazioni di cui al capo I, sezione 4 del medesimo regolamento. Un controllo del carattere abusivo sulla base delle disposizioni del diritto nazionale non potrebbe avere luogo a causa del primato del diritto comunitario. Inoltre, a causa del prevedibile elemento transfrontaliero, la clausola non sorprenderebbe e non difetterebbe neanche di trasparenza, poiché con la prima frase verrebbe chiarito che il foro ivi previsto si sommerebbe ai fori previsti dalla convenzione di Montreal (in prosieguo: «la Convenzione») o da altre leggi applicabili.

III. Iter processuale:

Il giudice di primo grado ha respinto la domanda con riferimento a tale clausola. L'articolo 25 del regolamento n. 1215/2012 prevarrebbe, nel suo ambito di applicazione, sul diritto nazionale. La disposizione sarebbe tassativa per quanto riguarda ammissibilità, forma ed effetti degli accordi attributivi di competenza.

Il giudice dell'appello ha accolto l'appello del ricorrente in conformità alle conclusioni attoree. Al riguardo, esso è partito dal presupposto che le convenzioni attributive di competenza contenute in contratti conclusi da consumatori, le quali sono ricomprese dalla direttiva 93/13/CEE e rispettivamente dalle disposizioni di attuazione nazionali, siano soggette anche nell'ambito di applicazione dell'articolo 25 del regolamento n. 1215/2012 al controllo del carattere abusivo in conformità della direttiva 93/13/CEE e possano pertanto essere invalide nel singolo caso concreto. Le disposizioni nazionali che recepiscono la direttiva

93/13/CEE costituirebbero una disciplina della competenza giurisdizionale ai sensi dell'articolo 67 del regolamento n. 1215/2012, poiché, [Or. 5] ai sensi della lettera q) dell'allegato ° della direttiva 93/13/CEE, le clausole che sopprimono o limitano la facoltà del consumatore di adire i giudici nazionali potrebbero essere considerate abusive. Un controllo del carattere abusivo sulla scorta della direttiva 93/13/CEE sarebbe particolarmente rilevante proprio nella presente fattispecie, poiché, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento n. 1215/2012, le limitazioni altrimenti adottate nell'ottica di protezione dei consumatori non sarebbero applicabili nel caso di un contratto di trasporto. La clausola difetterebbe in ogni caso di trasparenza ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del KSchG.

L'Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria) è chiamato adesso a statuire sul ricorso per cassazione («Revision») proposto avverso la sentenza di appello dalla convenuta, la quale chiede il rigetto della domanda.

IV. Basi giuridiche:

Fondamenti di diritto dell'Unione

I fondamenti di diritto dell'Unione della presente domanda di pronuncia pregiudiziale sono costituiti in particolare dagli articoli 25, 17, paragrafo 3, 19 e 67 del regolamento (EU) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché dalla direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.

Normativa nazionale:

L'articolo 6, paragrafo 3 del KSchG così recita:

«Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari di contratti standard sono inefficaci se non formulate in termini chiari e comprensibili». [Or. 6]

L'articolo 864a dell'ABGB così recita:

«Le disposizioni di contenuto inusuale utilizzate da una parte contraente nelle condizioni generali o nei contratti di adesione si considerano non scritte se sono sfavorevoli all'altra parte e quest'ultima, anche in considerazione delle circostanze, in particolare dell'aspetto esterno dell'atto, non aveva motivo di attendersi tali disposizioni, a meno che la prima parte contraente non abbia espressamente richiamato l'attenzione di quest'ultima su di esse».

L'articolo 879, paragrafo 3 dell'ABGB così dispone:

«Una clausola contrattuale che compare nelle condizioni generali o nei contratti di adesione e non prevede uno degli obblighi principali delle parti è automaticamente nulla se pregiudica gravemente una parte, tenendo conto di tutte le circostanze».

V. Questioni pregiudiziali:

Legittimazione al rinvio:

(omissis)

Motivazione delle questioni pregiudiziali:

1. Nella dottrina giuridica è oggetto di discussione la questione se e in che misura gli accordi attributivi di competenza internazionali che ricadono nell'ambito di applicazione [Or. 7] del regolamento n. 1215/2012 siano soggetti ad un controllo generale del carattere abusivo:

1.1. Secondo una parte della dottrina, l'articolo 25 del regolamento n. 1215/2012 disciplina tassativamente ammissibilità, forma ed effetti di un accordo attributivo di competenza; qualsivoglia forma di controllo sostanziale in base al diritto nazionale, anche nel caso di clausole attributive di competenza contenute in condizioni generali di contratto, sarebbe escluso. La tutela della parte tipicamente più debole verrebbe realizzata già tramite la limitazione dell'ammissibilità di convenzioni attributive di competenza concluse con consumatori, contraenti dell'assicurazione e lavoratori.

I sostenitori di tale posizione (omissis) partono dal presupposto che il regolamento n. 1215/2012 costituisca un sistema di competenze chiuso. Un'interpretazione dell'articolo 25 del regolamento n. 1215/2012 che ammetta un controllo sostanziale sulla scorta del diritto nazionale sarebbe in conflitto con l'obiettivo di uniformizzazione del regolamento stesso. Al riguardo, essi si fondano in particolare sulla giurisprudenza elaborata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in relazione all'articolo 17 della convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (omissis), secondo la quale, per garantire la certezza del diritto, l'elezione del foro competente può essere valutata solo alla luce di considerazioni che siano collegate ai requisiti previsti da tale disposizione (v. ECLI:EU:C:1999:142 C-159/97, punti 46 e segg.). [Or. 8]

1.2. Si pone tuttavia la questione se gli accordi attributivi di competenza non siano soggetti a limitazioni con riferimento al carattere abusivo risultanti dal diritto derivato europeo, e in particolare dalla direttiva 93/13/CEE (omissis). È vero che l'articolo 19 del regolamento n. 1215/2012 limita le convenzioni attributive di competenza concluse con consumatori. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento n. 1215/2012, i contratti di trasporto sono sottratti all'applicazione del capo I, sezione 4. In concreto, persisterebbe pertanto, dal

punto di vista del consumatore, un'esigenza di tutela della quale si potrebbe tenere conto tramite il ricorso alle prescrizioni della direttiva 93/13/CEE (omissis).

Un controllo del carattere abusivo in conformità della direttiva 93/13/CEE viene auspicato in particolare alla luce della disposizione di cui all'articolo 67 del regolamento n. 1215/2012: le disposizioni nazionali di attuazione della direttiva costituirebbero una disciplina della competenza giurisdizionale, in quanto l'invalidità di una clausola attributiva di competenza comporterebbe l'applicazione del sistema di competenze previsto dalla legge e perlopiù la competenza di un giudice diverso da quello pattuito (omissis). Un'altra linea argomentativa fa valere che, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, prima frase, secondo capoverso, del regolamento n. 1215/2012, il controllo della nullità sostanziale di un accordo attributivo di competenza deve essere effettuato sulla scorta dello standard minimo [Or. 9] di cui alla direttiva 93/13/CEE (omissis).

1.3. Esistono anche voci secondo le quali il riferimento del legislatore europeo all'«invalidità sostanziale» contenuto all'articolo 25, paragrafo 1, prima frase, ultimo capoverso del regolamento n. 1215/2012 renderebbe possibile anche il controllo sostanziale delle clausole attributive di competenza contenute in condizioni generali di contratto (omissis).

2. Si pone pertanto la questione, per l'Oberster Gerichtshof, del rapporto esistente fra le disposizioni del regolamento n. 1215/2012 e la direttiva 93/13/CEE e rispettivamente le corrispondenti disposizioni nazionali di attuazione, e se nella nozione di nullità sostanziale impiegata all'articolo 25 del regolamento n. 1215/2012 possa rientrare la violazione delle disposizioni a tutela dei consumatori, anche qualora esse non siano riconducibili al diritto derivato europeo. Infine, non risulta chiaro se le disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 93/13/CEE in concreto applicabili debbano essere determinate sulla scorta della norma di conflitto di cui all'articolo 25, paragrafo 1, prima frase, ultimo capoverso, del regolamento n. 1215/2012, ossia in base alla legge del *forum prorogatum*.

Oberster Gerichtshof

Vienna, 27 febbraio 2020

(omissis)